

Mancato superamento del test di operatività – Cass. n. 31942/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere - Società di comodo - Mancato superamento del test di operatività - Art. 30 l. n. 724 del 1994 - Rivalutazione di immobili ex art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 - Decorrenza - Art. 3 l. n. 448 del 2001- Applicabilità - Ambito.

In tema di società di comodo, ai fini dell'applicabilità della disciplina antielusiva di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 relativa alle società non operative, l'art. 12, comma 3, l. n. 342 del 2000 è applicabile con riferimento alle rivalutazioni successive alla sua entrata in vigore, mentre l'art. 3, commi 1 e 2, l. n. 448 del 2001 si limita ad estendere la cit. previsione alle rivalutazioni operate con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 e, quindi, antecedentemente all'entrata in vigore della disposizione legislativa medesima.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31942 del 05/11/2021 (Rv. 662631 - 01)

Corte

Cassazione

31942

2021